SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA -----

N. 2625

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro (DINI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (ARCELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

Onorevoli Senatori. – L'accluso decretolegge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne l'utilizzazione delle somme stanziate nel bilancio dello Stato, stabilisce che gli impegni di spesa assunti possono riferirsi solo all'esercizio in corso, con la conseguenza che, ove non iscritte come residui, le somme relative vanno in economia.

In base a tale disposizione le somme iscritte per l'anno 1995 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, costituenti il Fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (capitolo 6868), in quanto non utilizzate al 31 dicembre 1995, andrebbero in economia con gravissimi e pesanti riflessi sui rinnovi contrattuali già avviati per i restanti comparti del pubblico impiego e per le categorie di personale che fruiscono di specifica area di contrattazione.

Allo scopo di scongiurare tale grave evenienza, si intende provvedere, in ragione della straordinaria necessità ed urgenza, con il presente decreto-legge, il quale prevede all'articolo 1 che le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La disposizione relativa al capitolo 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è necessitata dalla somma urgenza dell'attuazione degli interventi per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, che si dovranno tenere nella città di Bari nel 1997 (articolo 2, comma 1), nonchè per i mondiali di sci del Sestriere.

Le disposizioni relative ai capitoli 2839, 2840 e 7652 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri si rendono necessarie per consentire l'attuazione degli interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, le cui complesse procedure già avviate non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995 (articolo 3, commi 1 e 2).

La disposizione di cui all'articolo 4 si rende necessaria per consentire il perfezionamento delle procedure relative all'acquisto di due elicotteri per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali le trattative intraprese con alcune aziende produttrici specializzate nel settore, nazionali ed estere, hanno determinato la necessità di complesse verifiche sulle caratteristiche tecniche dei velivoli.

Con la disposizione dell'articolo comma 1, viene prevista la conservazione tra i residui passivi di stanziamento di alcune somme già mantenute in bilancio fino alla data del 27 ottobre 1995. Trattasi di alcuni capitoli iscritti nella tabella n. 19 del Ministero dell'ambiente e riguardanti il settore della conservazione della natura. La possibilità di poter utilizzare sino al 31 dicembre 1996 tali somme è di fondamentale importanza per la gestione delle aree protette, riguardando sia i parchi nazionali che quelli regionali; inoltre, potranno essere attivati, all'interno delle aree protette, i lavori socialmente utili, con la duplice conseguenza di poter creare nuova occupazione e

al tempo stesso proteggere numerose aree di rilevante bellezza naturalistica.

La disposizione successiva (comma 2) è finalizzata a differire al 30 giugno 1996 il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), concernente l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po. Entro il 30 giugno 1996 il Ministro dell'ambiente, in alternativa, procederà ad istituire il Parco nazionale della Val d'Agri.

Quanto all'articolo 6, si fa presente quanto segue.

I contratti e le convenzioni per le quali si prevede il differimento dei termini si riferiscono ad investimenti per iniziative infrastrutturali nel Mezzogiorno che vanno ad accrescere il patrimonio pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali.

Molti dei progetti considerati sono cofinanziati dal'Unione europea, che ha già concesso proroghe per consentire il completamento delle opere ritenute rispondenti agli obiettivi di sviluppo del territorio.

L'interruzione delle attività previste comporterebbe, quindi, la dispersione degli investimenti finora effettuati nei progetti, nonche, nel caso di cofinanziamento, la restituzione all'Unione europea dei contributi già erogati all'Italia.

Inoltre alcuni progetti operano in settori critici per i servizi e la sicurezza pubblica sul territorio; in particolare si ricordano, nel Piano Telematico della Calabria, il progetto per l'informatizzazione della giustizia civile e penale, rivolta alle sedi periferiche del Ministero di grazia e giustizia ed in avanzato stato di realizzazione, nonchè i progetti per la gestione dell'amministrazione regionale, quasi completo, e delle relative strutture sanitarie.

D'altronde, i ritardi sono in massima parte da collegare al processo di trasferimento delle iniziative realizzate tra il 1993 ed il 1995, nonchè, nel caso della ricerca, sono da ricondursi al naturale processo di evoluzione scientifica e tecnologica che, al fine di evitare la rapida obsolescenza dei risultati, richiede una conseguente flessibilità operativa nelle scadenze degli atti negoziali

attuativi già previsti dagli altri strumenti nazionali di promozione del settore.

I progetti a cui il provvedimento fa riferimento, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevedono un controvalore complessivo di lire 850 miliardi, a fronte del quale si sono introitati contributi comunitari per lire 200 miliardi.

La parte non ancora attuata delle convenzioni facenti capo al Ministero del bilancio e della programmazione economica ammonta a 258 miliardi di lire per ventuno convenzioni (insediamenti FIAT e Val Basento).

L'articolo 7 si rende necessario per consentire di mantenere in bilancio le risorse necessarie per la costruzione dei centri di servizio del Ministero delle finanze e degli altri uffici finanziari, nonchè per la manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte della riserva UNRRA (stato di previsione del Ministero dell'interno).

L'articolo 8 prevede la concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire finalizzato al Museo regionale della ceramica di Deruta, tramite la regione Umbria.

Con delibera CIPE del 10 gennaio 1995, ai sensi degli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, furono autorizzate, rispettivamente, le variazioni di bilancio di lire 22.928,390 milioni in aumento al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e di lire 21.275,310 milioni in aumento al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente, per somme introitate in bilancio derivanti da revoche di progetti FIO.

Tali somme, essendo state versate in bilancio prima del 31 ottobre 1994, andavano riassegnate, a termine dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, entro il medesimo esercizio; tuttavia, in difetto della deliberazione CIPE adottata solo nel gennaio 1995, il Ministero del bilancio e della programmazione economica non aveva potuto provvedere entro dicembre

1994 alle relative variazioni di bilancio e, pertanto, le risorse in questione erano andate in economia.

Al fine di dar corso a quanto previsto | 1993, convertito, con modificazion dalla soprarichiamata delibera CIPE, oc- legge n. 493 del 1993 (articolo 9).

corre una apposita disposizione che renda possibile la riallocazione delle risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 9).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 568, e 28 febbraio 1996, n. 94.

Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996 (*).

Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare anche nel 1996 somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi di carattere socio-economico, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Rinnovi contrattuali)

1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

^(*) Vedi anche il successivo avviso di Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996.

Articolo 2.

(Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci)

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Articolo 3.

(Sviluppo di Reggio Calabria)

- Le disponibilità in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.
- 2. Le disponibilità giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

Articolo 4.

(Elicotteri per i vigili del fuoco)

1. Le disponibilità del capitolo 3148 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non impegnate entro l'anno 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Articolo 5.

vivis.

(Aree protette)

- 1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.
- 2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è cifferito al 30 giugno 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Articolo 6.

(Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno)

- 1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli in erventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.
- 2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

Articolo 7.

(Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato)

- 1. Le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonchè in conto competenza dei capitoli 1331 e 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.
- 2. Le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo.
- 3. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza, per il 1994, sul capitolo 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Articolo 8.

(Contributo straordinario per il Museo regionale della ceramica di Deruta)

- 1. È assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il 1996, da destinare al Museo regionale della ceramica di Deruta.
- 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'ucpo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Articolo 9.

(Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato)

- 1. Gli importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano già stati effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 29 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - ARCELLI

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO